

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1616-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ACCILI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DELL'11 MARZO 1971

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza
per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1616 è stato assegnato inizialmente alla 10^a Commissione in sede referente.

Allo scopo di corrispondere alle attese della categoria — che, tra l'altro, era scesa in sciopero per sollecitarne l'approvazione — la Commissione chiese, all'unanimità, al Presidente del Senato, ed ottenne, di esaminare il disegno di legge in sede deliberante.

In quella sede si è svolto un attento dibattito sui contenuti dell'intero provvedimento ed, in particolare, sui punti più qualificanti dello stesso, avendo riguardo per la categoria dei pensionati le cui aspettative non potevano essere ulteriormente disattese.

Si trattava, in definitiva, di raccogliere, in un unico contesto, i contenuti della legge istitutiva del fondo speciale di previdenza del 31 marzo 1956 (e successive modificazioni), le risultanze dell'accordo sindacale del 7 novembre 1969 ed i principi informativi della legge 30 aprile 1969, n. 153 sull'assicurazione obbligatoria.

Su numerosi articoli (tra i quali l'11 ed il 13) sono intervenuti emendamenti che hanno tradotto sostanziali intese condivise da tutti i settori della Commissione.

Uguale cosa, però, non può dirsi in ordine all'articolo 2 e, di conseguenza, all'articolo 7.

È per questa ragione di fondo che la Commissione, nel rispetto delle norme regolamentari, è tornata a riesaminare il tutto in sede referente.

Il disaccordo, perciò, è nell'articolo 2.

Nel testo dell'articolo 2 presentato dal Governo ci si richiamava alle disposizioni contenute nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il che significava tuttavia:

- a) un eccessivo onere per il fondo;
- b) un trattamento pensionistico quanto mai differenziato in quanto ragguagliato alla retribuzione degli ultimi sei mesi, il cui ammontare non sarebbe sfuggito alla logica di un giuoco che avrebbe visto le varie indennità contingenti attribuite a questo o a quello nelle misure più disparate;

c) la determinazione di pensioni non solo eccessivamente elevate ma soprattutto di gran lunga superiori (per il predetto giuoco, negli ultimi sei mesi, di indennità e compensi vari che oltrepassano nel particolare settore il numero di cinquanta voci) al complesso delle retribuzioni e indennità e compensi vari goduti in costanza di rapporto di lavoro.

Per ovviare agli inconvenienti sopra indicati, il relatore sottoponeva all'esame della Commissione l'emendamento appresso riportato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, la retribuzione soggetta a contributo è costituita:

- a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
- b) dall'indennità di contingenza;
- c) dagli aumenti per anzianità;
- d) dalla tredicesima e dalla quattordicesima mensilità;

e) da un'aliquota pari al 10 per cento della somma degli elementi compresi sotto la lettera da a) a d), considerata in via forfettaria in sostituzione delle varie altre indennità vigenti nel settore elettrico e non comprese nel presente articolo ».

Tale emendamento corrispondeva sostanzialmente al testo dell'articolo 2 inizialmente predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (l'articolo 2 del disegno di legge governativo fu modificato in sede di concerto) e traduceva una richiesta dei sindacati che si erano proposti come obiettivo l'elevazione della percentuale della retribuzione pensionabile dall'80 al 90 per cento. Il risultato dell'emendamento, che introduceva una sorta di premio generalizzato, era infatti quello di aumentare, in modo indiretto, la predetta percentuale dall'80 all'88 per cento.

L'emendamento proposto dal relatore non incontrava però il parere favorevole della maggioranza della Commissione, poichè la aliquota forfettaria (da assoggettarsi a contributo e pertanto pensionabile) pari al 10 per cento delle varie indennità e compensi vigenti nel settore elettrico era prevista anche per coloro che le indennità e i compensi non percepivano.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cosa, quest'ultima, che sollevava, soprattutto una questione di correttezza giuridica, se non costituzionale, per il fatto che si rendeva pensionabile una retribuzione non percepita e che si costringeva il lavoratore a pagare, sempre per tale retribuzione non percepita, i contributi previdenziali.

La Commissione approvava allora in sede deliberante il seguente testo proposto dal senatore Coppo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli elementi della retribuzione da assoggettare a contributo in favore del Fondo si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono tuttavia escluse le indennità e i compensi particolari previsti all'atto di entrata in vigore della presente legge, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento della retribuzione costituita dal minimo di stipendio o paga, dall'indennità di contingenza, dagli aumenti di anzianità, dalla 13^a e 14^a mensilità ».

Il testo approvato (corretto dal punto di vista dei principi e che presentava l'aspetto positivo di limitare al passato la deroga al criterio, vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, della pensionabilità di tutte le voci retributive e quindi anche delle in-

dennità e compensi vari) veniva però ad eludere le richieste dei sindacati rivolte ad ottenere, in modo aperto o anche attraverso formule indirette, l'aumento della percentuale pensionabile della retribuzione.

Il persistente disaccordo tra i commissari portava quindi alla rimessione del disegno di legge alla discussione e votazione dell'Assemblea.

Ripreso l'esame del provvedimento in sede referente il relatore proponeva di tener fermi all'articolo 2 gli elementi assoggettabili a contributo previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 53 (il minimo di stipendio o paga, l'indennità di contingenza, gli aumenti per anzianità, la 13^a e 14^a mensilità) e di elevare, all'articolo 7, la percentuale della retribuzione pensionabile dall'80 all'88 per cento.

Le proposte del relatore, accolte dalla Commissione a maggioranza, pur recando un contenuto normativo differenziato da quanto previsto nella legge n. 153 che disciplina l'assicurazione generale obbligatoria, hanno la caratteristica della chiarezza e discendono dalla logica che regola la vita dei fondi autonomi speciali. Sono questi ultimi che non hanno ragione d'essere se si vuol riportare ordine nel settore della previdenza.

ACCILI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Sistema di finanziamento
e riserva del Fondo)*

Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

Art. 2.

(Retribuzione contributiva)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli elementi della retribuzione da assoggettare a contributo in favore del Fondo si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Sistema di finanziamento
e riserva del Fondo)*

Identico.

Art. 2.

(Retribuzione contributiva)

Sono assoggettati a contributo in favore del Fondo gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

*(Periodi di servizio utili
per la pensione del Fondo)*

A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;

2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni, i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali. In questo caso il contributo dovuto al Fondo è calcolato sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa, e deve essere ripartito tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente secondo le rispettive percentuali in vigore per il personale in attività di servizio.

Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente punto 2), l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Periodi di servizio utili
per la pensione del Fondo)**Identico:*1) *identico;*

2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:

a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;

b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tale contribuzione è calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza o dalla data dell'inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo possa far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi che abbiano dato luogo a pensione di vecchiaia nonchè quelli coperti da contribuzione per apprendisti, sono obbligatoriamente considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

I riconoscimenti dei periodi indicati al punto 1) del primo comma e quelli di cui al terzo comma del presente articolo comportano:

a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;

b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indenni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo può far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera a) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

(Segue: *Testo del Governo*)

tà *una tantum*, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.

Art. 4.

(*Periodi riscattabili
per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

a) il periodo del corso legale di laurea;
b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonchè i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

c) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonchè con imprese elettriche private.

Art. 5.

(*Prestazioni del Fondo*)

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

a) ad una pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Periodi riscattabili
per le prestazioni del Fondo*)

Identico.

Art. 5.

(*Prestazioni del Fondo*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna;

c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna;

d) ad una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

e) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, ovvero qualunque anzianità contributiva se la morte sia dovuta a causa di servizio;

f) ad un'indennità una volta tanto, quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad un'indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto, dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato sotto la precedente lettera e).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il rispettivo computo, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione si arrotonda ad un anno intero e precisamente per eccesso se la contribuzione stessa sia pari o superiore ai sei mesi, per difetto se sia inferiore.

Al fine del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio.

Art. 6.

(*Pensione per i lavoratori in miniera*)

Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'età prevista dall'articolo 5,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Pensione per i lavoratori in miniera*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

primo comma, lettere *b*) e *c*) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

1) abbiano una anzianità contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

3) siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

Art. 7.

(Pensione diretta - Criteri di calcolo)

L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

La pensione è maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

In caso di invalidità per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Pensione diretta - Criteri di calcolo)

L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

Identico.

Identico.

Identico:

(Segue: *Testo del Governo*)

nità contributiva, non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 80 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado superiore al 90 per cento.

Nel caso d'invalidità non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidità sia sopravvenuta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo.

L'iscritto con almeno venti anni di anzianità contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquanta-cinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Ogni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquanta-cinquesimo, se donna, dà diritto ad una maggiorazione della pensione in ragione dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla età, alla pensione di anzianità.

La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) 88 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) *identica*.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

nato la pensione è sospesa. Essa è ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivalutazioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 8.

(*Invalidità ordinaria -
Invalidità o morte per causa di servizio*)

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tal fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre dell'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidità e può ugualmente contestare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo scelto di comune accordo a cura dei due, o, in caso di disaccordo, dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

In tali casi l'accertamento del collegio ha carattere di atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con le finalità del servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Invalidità ordinaria -
Invalidità o morte per causa di servizio*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio è di competenza del comitato amministratore del Fondo. A questo fine, il comitato può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico, costituito nella composizione prevista al comma quinto del presente articolo.

Ogni contestazione o ricorso di cui ai precedenti commi, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle norme per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in tema di ricorsi ad essa relativi.

Art. 9.

(Pensione ai superstiti)

In caso di morte di pensionato o di iscritto al Fondo, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal comma seguente, le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne i requisiti richiesti per l'acquisizione, la sospensione e la perdita del diritto a pensione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote della pensione loro spettante da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata fino al momento del decesso.

Qualora non vi siano nè il coniuge nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza anche di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle superstiti permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, e che siano da considerarsi a carico in quanto il pensionato o l'iscritto, al momento del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Pensione ai superstiti)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Pensioni minime*)

L'ammontare delle pensioni di invalidità e di vecchiaia non può essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia.

L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non può essere inferiore a lire 390 mila annue.

In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non può essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.

Art. 11.

(*Adeguamento delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Pensioni minime*)

Identico.

Art. 11.

(*Adeguamento delle pensioni*)

Identico.

Identico.

Identico.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e della previ-

(Segue: *Testo del Governo*)

sta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 10 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del Comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 12.

(*Indennità una tantum*)

L'iscritto al Fondo, che senza aver maturato il diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio, ove non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha diritto ad un'indennità *una tantum* pari ai venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

denza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.

Identico.

Art. 12.

(*Indennità una tantum*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Qualora la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, l'indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta al Fondo che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purchè questo abbia luogo nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le vigenti disposizioni, i periodi di iscrizione al Fondo.

In ogni caso, la detrazione non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità dovuta a norma del presente articolo. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria è posta a carico del Fondo.

L'indennità prevista dal presente articolo non è dovuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(Riliquidazione delle pensioni)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:

a) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° luglio 1956, integrando l'ammontare iniziale delle pensioni stesse nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e rivalutando ulteriormente gli importi così ottenuti del 140 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonché nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962, saranno altresì riliquidate al fine di estendere ad esse la maggiorazione prevista per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967, calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1° gennaio 1969, sul 90 per cento della pensione in pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base anche alle norme contenute nell'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

Art. 14.

(Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo)

La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*(Riliquidazione delle pensioni)**Identico:*

a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° luglio 1956 è integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con rivalutazione ulteriore degli importi così ottenuti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonché nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962, è applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1° gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base anche alle norme contenute nell'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.

Art. 14.

*(Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.

Le pensioni per invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

Art. 15.

(*Indennità una tantum ai superstiti*)

Nel caso in cui l'iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra loro in parti uguali.

Dall'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è a carico del Fondo.

Art. 16.

(*Tredicesima rata di pensione*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Indennità una tantum ai superstiti*)

Identico.

Art. 16.

(*Tredicesima rata di pensione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

(*Trattamenti di pensione dei dirigenti*)

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.

Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione in una o nell'altra forma previdenziale, quella dei dirigenti o quella del Fondo, senza che sia necessario il cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale, determinato secondo le norme di cui al precedente comma.

In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione dovuta per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti ».

Art. 18.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogati:

a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;

b) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Trattamenti di pensione dei dirigenti*)

Identico:

« *Identico.*

Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.

In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti ».

Art. 18.

(*Abrogazione di norme*)

Identico:

a) *identica;*

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) *identica;*

d) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

(*Decorrenza delle norme*)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968, o relativi superstiti, senza aver maturato il diritto a pensione possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la applicazione delle norme contenute in quest'ultima qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e semprechè da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.

L'esercizio di detta facoltà comporta:

a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;

b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum* — maggiorato degli interessi legali — che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, lettera a), 9, 10 e 13 si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Decorrenza delle norme*)

Identico.

Identico.

Identico.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, lettera a), e quinto comma dell'articolo 7 e agli articoli 9, 10 e 13 della presente legge si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

(Segue: *Testo del Governo*)

Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposta ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.